

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). – Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- l'art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito la Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, che ha recato disposizioni in materia di TARI;

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) secondo cui *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) [...]”*;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, relativo al *“Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;

VISTI:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla Legge 481/1995;
- la Deliberazione 443/2019/RIF del 31.10.2019 dell'ARERA che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) relativo a detto periodo regolatorio;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2020;

VISTO l'art. 107, comma 5, del suddetto D.L. 18/2020 secondo cui: *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”*;

RICHIAMATA la Deliberazione del C.C. n. 53 del 22.12.2018 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2019;

RICORDATO che, nell'ambito della manovra finanziaria che ha portato all'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 (Deliberazione del C.C. n. 65 del 21.12.2019):

- non è stato approvato il Piano economico-finanziario del servizio dei rifiuti per l'anno 2020 a causa delle criticità emerse in ordine alle modalità ed alle tempistiche di applicazione della deliberazione n. 443/2019/R/RIF dell'ARERA, approvata in una fase ormai avanzata dell'iter di formazione della programmazione finanziaria per l'anno 2020;

- non sono state modificate le tariffe della TARI già in vigore, dando atto che le stesse, in mancanza di delibere modificative, si intendevano prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 e dell'art. 22, comma 3, del Regolamento sull'Imposta unica comunale;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 25 del 19.06.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Imposta unica comunale, comprendente la disciplina in materia Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTA la precedente deliberazione consiliare con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento sulla Tassa sui rifiuti, a stralcio e parziale modifica della disciplina già contenuta nel citato Regolamento sull'Imposta unica comunale;

RITENUTO opportuno, stante la situazione straordinaria dovuta alla pandemia COVID-19, avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 di derogare dall'art. 1, commi 654 e 683, della Legge 147/2013 e approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 all'approvazione del Piano economico finanziario del servizio dei rifiuti per l'anno 2020;

DATO ATTO che con nota prot. n. 43992 del 13.05.2020 è stata comunicata all'Autorità di ambito ATO Toscana Costa l'intenzione dell'Ente di avvalersi della deroga prevista dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 confermando le tariffe dell'anno 2019 anche per l'anno 2020 ed approvando il Piano economico finanziario dell'anno 2020 entro il 31 dicembre 2020;

DATO ATTO che la gestione e riscossione dei tributi locali, ivi inclusa la TARI, è stata esternalizzata alla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.), società strumentale partecipata dall'Ente;

DATO ATTO altresì che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è necessaria ad assicurare gli equilibri di bilancio;

VISTI:

- l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Ragioniere Capo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 del Regolamento di contabilità;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione consiliare;

Con votazione che riporta i seguenti risultati: ...

DELIBERA

- 1) di approvare, per l'anno 2020, le tariffe della Tassa sui rifiuti già adottate per l'anno 2019 con Deliberazione del C.C. n. 53 del 22.12.2018, avvalendosi della facoltà introdotta dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020;
- 2) di dare pertanto atto che le tariffe (annuali) del Tassa sui rifiuti per l'anno 2020 sono quelle riportate nelle tavole allegato n. 2 ed allegato n. 3 alla Deliberazione del C.C. n. 53 del 22.12.2018, rispettivamente, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;
- 3) di dare atto altresì che le tariffe giornaliere della tassa, per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, sono definite in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorata del 50%;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione si applica dal 1 gennaio 2020;
- 5) di procedere, entro il 31 dicembre 2020, all'approvazione del Piano economico finanziario del servizio dei rifiuti per l'anno 2020;

- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A., per quanto di competenza;
- 7) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio.